



Affari Generali

FONDAZIONE E.N.P.A.I.A.  
ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA PER GLI ADDETTI E PER GLI  
IMPIEGATI IN AGRICOLTURA

**Allegato A) al disciplinare**

**Bozza di contratto per**

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA  
MEDIANTE BUONI PASTO CARTACEI PER IL PERSONALE  
DIPENDENTE**

*ART. 1 – Oggetto del Servizio / Durata dell'Appalto*

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa per i propri dipendenti mediante l'erogazione di buoni pasto cartacei o elettronici da utilizzarsi presso esercizi convenzionati direttamente con l'appaltatore, tutti necessariamente in possesso dei requisiti previsti all' art. 285, comma 3 D.P.R. n. 207/10. Il numero dei dipendenti interessati a fruire del servizio è stimato in circa 120.

L'importo annuo presunto del servizio in argomento è previsto in € 170.000,00 (oltre IVA 4%). L'appalto ha la durata di anni uno.

*ART. 2 – EROGAZIONE DEL SERVIZIO*

Il servizio dovrà essere assicurato nel territorio dei Comuni di cui all'elenco allegato di interesse del personale della Amministrazione.

*ART. 3 – CONDIZIONI DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO*

Il valore facciale del buono pasto è fissato in €. 7= ed il prezzo del singolo buono pasto che la Fondazione Enpaia corrisponderà è di € \_\_\_ oltre Iva.

Qualora a seguito di accordi interni all'Amministrazione il valore facciale del buono venisse modificato, lo sconto offerto dovrà essere applicato sul nuovo valore stabilito.

I buoni saranno raggruppati in carnet a numero di buoni variabile, distinti da numerazione progressiva.

I predetti buoni dovranno altresì riportare:

- l'indicazione dell'Amministrazione,
- il periodo di validità (data di scadenza).

Il buono pasto emesso dalla Ditta appaltatrice deve essere utilizzato dai dipendenti dell'Amministrazione esclusivamente nel rispetto delle norme che regolano il servizio sostitutivo di mensa:

- non dà diritto a resti in denaro ad alcun titolo,
- non è cedibile a terzi,
- non è cumulabile,
- deve essere utilizzato esclusivamente presso gli esercizi convenzionati con la Ditta aggiudicataria.



Affari Generali

FONDAZIONE E.N.P.A.I.A.  
ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA PER GLI ADDETTI E PER GLI  
IMPIEGATI IN AGRICOLTURA

La Ditta ha preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possano aver influito o influire sulla determinazione del prezzo, delle condizioni contrattuali e sull'esecuzione della fornitura.

La Ditta pertanto dovrà provvedere all'espletamento del servizio con diligenza e regolarità, rimanendo così esonerata l'Amministrazione da ogni responsabilità a qualsiasi titolo nei riguardi di terzi.

L'Amministrazione non assume alcun obbligo nei confronti dei titolari convenzionati e la Ditta aggiudicataria si impegna a tenere l'Amministrazione esonerata ed indenne da ogni pretesa.

L'affidataria garantirà che presso i punti di ristoro convenzionati, i locali, il materiale per la somministrazione siano igienicamente ineccepibili e che eventuali disposizioni di qualsiasi genere, recanti pregiudizio per la correttezza del servizio appaltato, saranno eliminate entro 10 giorni dalla contestazione.

La stessa affidataria è responsabile dei danni derivanti all'Amministrazione e ai suoi dipendenti in occasione del servizio di ristorazione sia a causa di un mancato rispetto delle norme igienico sanitarie e del commercio in genere, sia per negligenza o colpa del personale dei pubblici esercizi convenzionati, sia per colpa della stessa affidataria.

#### *ART. 4 - OBBLIGHI A CARICO DELLA DITTA APPALTATRICE*

La Ditta appaltatrice dovrà:

- ◆ predisporre un idoneo programma per la gestione automatizzata dei conguagli relativi ai buoni effettivamente spettanti ad ogni dipendente in funzione degli accordi fra il personale dell'Ente e la stessa Amministrazione;
- ◆ consegnare presso la sede centrale dell'Amministrazione i plichi confezionati per unità operativa entro 10 giorni lavorativi dall'ordine, contenenti il numero dei buoni occorrenti corrispondenti al fabbisogno mensile;
- ◆ rimborsare i buoni non utilizzati in possesso dell'Amministrazione o dei suoi dipendenti purchè resi entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di emissione e comunque non oltre la scadenza del contratto.

#### *ART. 5 - ASSICURAZIONE*

La Ditta aggiudicataria deve essere provvista delle seguenti polizze assicurative

- responsabilità civile verso terzi con massimale non inferiore a € 5.000.000 per ogni sinistro con il limite di € 2.000.000 per ogni persona e di € 1.000.000 per danni a cose, legati all'utilizzo di buoni pasto;

#### *ART. 6 - MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI*

Ogni consegna dei buoni alla sede centrale dell'Amministrazione sarà accompagnata da fattura riepilogativa riportante:

- ◆ il numero totale dei buoni con l'indicazione della relativa numerazione;



Affari Generali

FONDAZIONE E.N.P.A.I.A.  
ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA PER GLI ADDETTI E PER GLI  
IMPIEGATI IN AGRICOLTURA

- ◆ il controvalore totale ottenuto dal numero dei buoni moltiplicato il loro valore facciale unitario e dedotto lo sconto praticato dalla ditta aggiudicataria in sede di gara;
- ◆ l'assoggettamento dell'aliquota IVA nella misura stabilita dalla Legge.
- ◆ Il pagamento dei buoni avverrà a 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

*ART. 7 – CESSIONE DEL CONTRATTO E DIVIETO DI SUBAPPALTO*

E' fatto divieto all'aggiudicatario di cedere o subappaltare l'esecuzione di tutta o di parte della fornitura dei beni oggetto del contratto sotto pena di immediata risoluzione del contratto stesso e del risarcimento degli eventuali danni, fatte salve le autorizzazioni degli Enti secondo le disposizioni vigenti.

*ART. 8 – CAUZIONE*

La Ditta aggiudicataria dovrà effettuare a titolo di garanzia del corretto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto un deposito cauzionale definitivo, nella misura prevista dal combinato disposto degli artt. 40 e 113 del D. Lgs 163/06 dell'importo annuo presunto del contratto, a mezzo di fidejussione bancaria o assicurativa.

L'Amministrazione, su eventuale richiesta della Ditta aggiudicataria, fornirà a quest'ultima la documentazione necessaria allo svincolo progressivo della cauzione ai sensi dell'art. 113, comma 3 del D. Lgs 163/06.

La cauzione resterà vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita allo scadere del contratto.

*ART. 9 - RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO*

L'Amministrazione ha la facoltà di richiedere la risoluzione anticipata del contratto nei seguenti casi:

- a) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi delle condizioni contrattuali, non eliminato in seguito a diffida formale da parte dell'Amministrazione;
- b) in caso di cessione del contratto, di cessazione dell'attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento e di atti di sequestro o pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- c) in ogni altra ipotesi di risoluzione espressamente prevista dalla legge

La risoluzione di diritto del contratto comporterà l'incameramento del deposito cauzionale salvo il risarcimento dei maggior danni.

*ART. 10 – SPESE CONTRATTUALI*

Sono a carico della Ditta aggiudicataria tutte le imposte di bollo e spese di registrazione del presente contratto.



Affari Generali

**FONDAZIONE E.N.P.A.I.A.  
ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA PER GLI ADDETTI E PER GLI  
IMPIEGATI IN AGRICOLTURA**

*ART. 11 – FORO COMPETENTE*

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in relazione all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente Contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma